



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Franco DE STEFANO - Presidente -  
Dott. Pasquale GIANNITI - Consigliere -  
Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -  
Dott.ssa Antonella PELLECCIA - Consigliera -  
Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

Oggetto

**RESPONSABILITÀ  
CIVILE  
CUSTODIA**

Danni da  
allagamento ad  
immobili -  
Precipitazioni  
atmosferiche -  
Caso fortuito -  
Configurabilità -  
Dati pluviometrici  
utilizzabili -  
Requisiti

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**R.G.N. 5410/2025**

sul ricorso 5410-2025 proposto da:

██████████ domiciliata "ex lege" presso l'indirizzo  
di posta elettronica del proprio difensore come in atti,  
rappresentata e difesa dall'Avvocato ██████████;

Cron.

Rep.

Ud. 16/10/2025

Adunanza camerale

**- ricorrente -**

**contro**

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA, in persona del  
Commissario prefettizio e legale rappresentante "pro tempore",  
domiciliato "ex lege" presso l'indirizzo di posta elettronica del  
proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso  
dall'Avvocato ██████████;

**- controricorrente -**

Avverso la sentenza n. 3467/2024, della Corte d'appello di Napoli,  
depositata in data 02/09/2024;



udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale in data 16/10/2025 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

## FATTI DI CAUSA

1. [REDACTED] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 3467/24, del 2 settembre 2024, della Corte d'appello di Napoli, che – accogliendo il gravame esperito dal Comune di Giugliano in Campania avverso la sentenza n. 4280/22, del 2 dicembre 2022, del Tribunale di Napoli Nord – ne ha respinto la domanda risarcitoria, relativa ai danni subiti dall'immobile di sua proprietà, sito in Giugliano in Campania, in conseguenza di un allagamento da acque reflue e fognarie, avvenuto nella mattinata del 1° ottobre 2018, la cui responsabilità ella ascriveva all'Ente municipale.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna di aver adito l'autorità giudiziaria per conseguire il ristoro dei danni all'immobile di sua proprietà, adibito a civile abitazione e sito in via [REDACTED] del suddetto Comune.

Deduceva, a sostegno della sua pretesa risarcitoria, che da oltre venti anni le infrastrutture fognarie municipali erano diventate, a fronte di un'ampia espansione demografica del Comune, assolutamente inefficienti: di conseguenza, il sistema di drenaggio comunale era spesso collassato con allagamento delle strade circostanti. Nel caso, poi, dell'allagamento che aveva interessato il suo immobile, l'allora attrice assumeva che lo stesso fosse da ascrivere alla particolare inadeguatezza del collettore fognario, assai sottodimensionato, realizzato al di sotto della via [REDACTED]

Verificatosi già nel febbraio 2018 un allagamento, durante il quale erano collassate le spalle laterali di cemento armato del



collettore fognario comunale, unitamente alla sovrastante strada (tanto che l'impianto fognario era rimasto "a cielo aperto"), l'amministrazione comunale – con ordinanza del Sindaco del 10 aprile 2018, n. 27 – null'altro aveva disposto se non l'ordine, rivolto ai cittadini le cui proprietà erano state interessate dal fenomeno, di accedere alle stesse "esclusivamente attraverso il percorso pedonale di proprietà del Sig. ██████████ adiacente alla strada chiusa, sino a quando non si sarà provveduto al ripristino delle infrastrutture interessate".

In mancanza di ulteriori misure per mettere in sicurezza la zona, "il giorno 1° ottobre 2018, in occasione di una pioggia, la voragine creatasi a seguito del crollo della strada" – riferisce sempre la ricorrente – "si era riempita di acqua piovana e, straripando, aveva generato un vero e proprio fiume di liquami che aveva iniziato a scorrere tra i fabbricati e che aveva invaso Via ██████████ oltre che tutte le strade prospicienti e gli immobili ivi presenti".

Deducendo, appunto, tali circostanze, ██████████ conveniva in giudizio il Comune di Giugliano per vederne affermata la responsabilità, nonché per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni.

Costitutosi in giudizio, il convenuto contestava solo genericamente – a dire dell'odierna ricorrente – la prospettazione attorea, assumendo, senza però fornire in merito alcuna prova, il carattere eccezionale delle precipitazioni che avevano interessato il territorio comunale il 1° ottobre 2018.

Disposto dall'adito Tribunale lo svolgimento di consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario depositava telematicamente il proprio elaborato, in relazione al quale l'odierna ricorrente reiterava, nelle note per l'udienza a trattazione scritta dal 28 febbraio 2022, le opposizioni formulate durante le operazioni peritali, sotto il profilo del divieto di acquisizione dei nuovi documenti depositati dal



Comune in tale sede, soprattutto perché riguardanti fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni, impugnando, per quanto di ragione, le conclusioni del consulente.

Accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria, la decisione veniva riformata in appello, su gravame del Comune soccombente, essendo stata ritenuta sussistente "la prova dell'eccezionalità dell'evento alluvionale" e, dunque, del caso fortuito, idoneo ad esonerare il convenuto dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] sulla base – come detto – di due motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi, rispettivamente, dei nn. 3) e 4) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 156, 191 e 194 cod. proc. civ., e dell'art. 92 disp. att. cod. proc. civ., oltre che dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 cod. civ.

Premette la ricorrente che quella demandata all'ausiliario era una consulenza di natura deducente, "finalizzata cioè alla mera valutazione tecnica di fatti oggettivi ed, in particolare, al controllo di elementi di prova già acquisiti al processo".

Difatti, l'incarico demandatogli, "esaminati gli atti ed ispezionati i luoghi di causa", era quello di stabilire – quanto alla eziologia dei danni lamentati – quali fossero, o fossero state, "le cause di tali infiltrazioni, distinguendo i processi causali astrattamente possibili da quelli concretamente probabili nella specifica situazione per cui è causa, così come emergente dalla documentazione ritualmente prodotta in atti dalle parti e dalle osservazioni e rilievi compiuti dallo stesso Consulente,



soffermandosi, in particolare, nell'esame dello specifico processo causale dedotto dalla stessa parte attrice nel proprio atto introduttivo, verificandone l'effettiva efficienza eziologica in relazione allo specifico evento di danno eventualmente accertato in risposta al quesito che precede". Parimenti, al consulente era stato demandato di accertare "se in concorso con l'individuato processo causale si siano poste ulteriori concause, preesistenti, concomitanti o sopravvenute, imputabili a fattori naturalistici esterni, a terzi o alla stessa proprietà attorea, che abbiano potuto eludere, aggravare o assorbire le cause eventualmente accertate in risposta al quesito che precede".

Orbene, come emerge dalla lettura dei quesiti, "il riferimento alla documentazione ritualmente prodotta in atti dalle parti ed alle osservazioni e rilievi compiuti dallo stesso Consulente sui fatti ed atti di causa, che caratterizzava la CTU come deducente (e non percipiente)", sebbene "esplicitamente formulato dal Giudice, con riferimento alle cause delle infiltrazioni", era da intendersi riferito - secondo la ricorrente - per "ragioni logiche e sistematiche", anche al quesito "strettamente e specularmente collegato al precedente", ovvero quello "relativo all'accertamento delle eventuali ulteriori concause, integranti l'esimente del caso fortuito ex art. 2051 cod. civ."

Ciò nonostante, il consulente nominato, "sin dai primi accessi, ha travalicato i propri poteri, indebitamente trasformando una CTU deducente in percipiente, addirittura al di là delle specifiche autorizzazioni del Giudice in corso di operazioni peritali: e ciò proprio con riferimento al profilo più rilevante della presente causa, la eventuale esistenza della esimente del fortuito", che ha ritenuto integrato, nel caso di specie, in ragione del ravvisato carattere eccezionale delle precipitazioni del 1° ottobre 2018.

A tale conclusione, tuttavia, l'ausiliario affermava di essere pervenuto "sulla scorta della dichiarazione del Tecnico di parte



convenuta”, osservando che quello del 1° ottobre 2018 era da ritenersi “evento eccezionale”, come “può evincersi dai dati pluviometrici disponibili”, visto “che il pluviografo di [REDACTED] appartenente alla rete « [REDACTED] » ha registrato circa 60 mm di pioggia in meno di un’ora, a cui corrisponde un periodo di ritorno di circa 100 anni”.

Lamenta, pertanto, la ricorrente che il consulente d’ufficio, “in merito alla eventuale sussistenza del fortuito, si è limitato a «riferire», in due soli righe, alcuni dati pluviometrici disponibili, senza indicare altro: senza cioè riferire in modo chiaro ed univoco né la fonte da cui ha attinto i dati (indirizzo internet, pagina o partizione del sito ecc. ecc.: indica solo, genericamente, una tal «rete [REDACTED]»), né la data della ipotetica registrazione che viene riportata, né la fonte degli ulteriori dati di confronto, addirittura per un «periodo di ritorno di circa 100 anni»; e senza comunque nemmeno riprodurre o documentare per iscritto, nel corpo della perizia od in allegato alla stessa, i dati attinti, come avrebbe preteso la più basilare forma di diligenza”.

Oggetto, pertanto, di tempestiva contestazione da parte dell’allora attrice, le affermazioni della CTU circa la sussistenza del fortuito ricevevano una radicale “stroncatura” – si legge in ricorso – da parte della sentenza del primo giudice.

Esso, infatti, nell’affermare che la prova del fortuito era “del tutto mancata da parte del convenuto”, escludeva pure che meritassero “condivisione le deduzioni operate dal nominato CTU in ordine alla presunta portata eccezionale dei fenomeni pluviali che hanno colpito il Comune di Giugliano in Campania il giorno dell’evento dedotto in lite (ossia il 1° ottobre 2018), poiché desunte dal Consulente da elementi mai ritualmente acquisiti al processo”.

Difatti, si legge sempre nella sentenza del primo giudice, “il CTU ha messo in evidenza l’eccezionalità delle piogge in questione



basandosi, in primo luogo, su non meglio precisati dati tratti dal «pluviografo di [REDACTED]», che, da un lato, mai hanno formato oggetto di rituale produzione in atti da parte del convenuto Comune entro i termini di legge (anche al fine di sottoporli al contraddittorio tra le parti) e, dall'altro lato, non risultano in alcun modo oggettivamente verificabili", e ciò perché "unilateralmente asseriti dallo stesso Consulente di parte convenuta e assiomaticamente «verificati» dal CTU, senza, tuttavia, alcun preciso riferimento alle fonti oggettive di pubblicazione e validazione del dato".

Orbene, a fronte di questa "chiara e lucida ricostruzione", risulterebbe "davvero inspiegabile" – sostiene la ricorrente – "la posizione diametralmente opposta assunta dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza impugnata".

Secondo la Corte partenopea, "se è vero che il Comune convenuto si è costituito tardivamente nel giudizio di primo grado", tale circostanza, comunque, "non esclude la proponibilità del fatto impeditivo della domanda, previsto dall'art. 2051 cod. civ. (caso fortuito)", giacché esso "forma oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, soggiacendo, pertanto, alle relative preclusioni istruttorie, ma non anche di un'eccezione in senso stretto", donde la conclusione per cui "non assume alcun rilievo la circostanza che il dato pluviometrico non sia stato prodotto dal Comune di Giugliano".

Richiama, sul punto, la sentenza impugnata "la giurisprudenza di legittimità", la quale "ha predicato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico – tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non



siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" (la Corte partenopea richiama Cass. Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086).

Nella specie, essa conclude, "il dato pluviometrico relativo all'evento del 1° ottobre 2018 è stato reperito dal c.t.u. in adempimento dell'apposito quesito conferitogli dal giudice e nel rispetto del contraddittorio tra le parti, avendo assicurato ad entrambe – in particolare all'attrice, [REDACTED] – la possibilità di interloquire e controdedurre in relazione ad esso".

Osserva, per contro, la ricorrente che il citato arresto delle Sezioni Unite "non ha ritenuto di potenziare indiscriminatamente i poteri del CTU", avendo inteso ribadire, in particolare, il "divieto della cd. «consulenza meramente esplorativa», non potendo disporsi infatti la consulenza tecnica, come si insegna abitualmente, al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati".

Su tali basi, pertanto, si sostiene che la Corte napoletana "erroneamente non ha rilevato" che "l'attività svolta dal Consulente d'Ufficio ha prodotto la nullità totale o parziale della CTU, dal momento che questi non ha limitato la propria indagine all'esame delle risultanze probatorie fornite dalle parti, ma ha introdotto nel processo, senza garantire il contraddittorio (artt. 112 e 115 cod. proc. civ.) ed in assenza di autorizzazione del Giudice (art 194 cod. proc. civ., 92 disp. att. cod. proc. civ.), in merito all'evento dannoso di cui è causa ed ai relativi dati pluviometrici, delle generiche «informazioni», non verificate e fondate solo su di una dichiarazione del CTP del Comune di



Giugliano: informazioni peraltro fornite del Consulente, con violazione del suo obbligo di rispondere con precisione e coerenza ai quesiti sottopostigli dal Giudice (art. 191 cod. proc. civ.), anziché su supporto documentale, sotto forma di meri «dati» da reperire in modo imprecisato su internet”.

Sicché in tal modo la Corte d’appello, “attraverso la valorizzazione dell’illegittimo comportamento del CTU, ha finito per consentire l’ingresso in Giudizio, con violazione pure dell’art. 2697, comma 2, cod. civ. (onere della prova in senso soggettivo), di inesistenti prove che avrebbero dovuto essere fornite dalle parti e, quindi, ha consentito al Comune di Giugliano di supplire impropriamente al mancato espletamento, da parte sua, dell’onere probatorio in relazione alla esimente del caso fortuito”.

Inoltre, i denunciati “*errores in procedendo*”, si sostiene, hanno portato pure alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ., “perché, in conseguenza di essi, la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto la sussistenza nel caso di specie dei presupposti dell’esimente del caso fortuito”, ma ciò “in assoluto contrasto con la costante interpretazione ed applicazione della norma da parte della giurisprudenza”. In base ad essa, infatti, “l’accertamento del fortuito, rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della *res* oggetto di custodia”, con verifica che “va operata sulla base di soli dati obiettivi, ritualmente forniti dalla parte onerata (cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni – e non limitato ad un angusto intervallo” (è citata Cass. Sez. 3, ord. 11 febbraio 2022, n. 4588).



3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo.

Si sostiene che la Corte partenopea, “nell’acquisire surrettiziamente le affermazioni del CTU ha omesso qualsiasi indagine, anche mediante rinnovazione od integrazione di CTU, in ordine all’evento meteorologico di cui è causa che era privo dei requisiti o comunque non era stato indagato dall’Ausiliario in ordine ai requisiti per assurgere, in base alla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sopra richiamata, a caso fortuito, in relazione alle indispensabili caratteristiche della eccezionalità e della imprevedibilità”.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Comune di Giugliano in Campania, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

6. La ricorrente ha presentato memoria.

7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

8. Il ricorso va accolto, sebbene nei limiti di seguito precisati.

8.1. Il primo motivo è fondato, per quanto di ragione.

Nello scrutinarlo, deve osservarsi che lo stesso – enucleando, all’interno delle oltre 34 pagine (da 10 a 43) che il ricorso dedica alla sua illustrazione, il suo “baricentro”, così superati i dubbi sul



rispetto del canone di chiarezza e sinteticità codificato dall'attuale testo dell'art. 366 cod. proc. civ., *ratione temporis* applicabile – può così sintetizzarsi.

Da un lato, vi è la censura secondo cui "l'attività svolta dal Consulente d'Ufficio ha prodotto la nullità totale o parziale della CTU, dal momento che questi non ha limitato la propria indagine all'esame delle risultanze probatorie fornite dalle parti, ma ha introdotto nel processo, senza garantire il contraddittorio (artt. 112 e 115 cod. proc. civ.) ed in assenza di autorizzazione del Giudice (art 194 cod. proc. civ., 92 disp. att. cod. proc. civ.), in merito all'evento dannoso di cui è causa ed ai relativi dati pluviometrici, delle generiche «informazioni», non verificate e fondate solo su di una dichiarazione del CTP del Comune di Giugliano: informazioni peraltro fornite del Consulente, con violazione del suo obbligo di rispondere con precisione e coerenza ai quesiti sottopostigli dal Giudice (art. 191 cod. proc. civ.), anziché su supporto documentale, sotto forma di meri «dati» da reperire in modo imprecisato su internet".

Dall'altro, vi è, invece, la duplice doglianza di violazione dell'art. 2697 cod. civ. (per essersi esclusa la responsabilità del Comune in ragione di una prova del fortuito non fornita dalla parte che ne era onerata) e dell'art. 2051 cod. civ.; in particolare questa seconda doglianza si incentra sul rilievo che l'utilizzazione di dei dati suddetti sarebbe avvenuta "in assoluto contrasto con la costante interpretazione ed applicazione della norma da parte della giurisprudenza", in quanto, in base ad essa, "l'accertamento del fortuito, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della *res* oggetto di custodia", con verifica che "va operata sulla base di soli dati obiettivi".



8.1.1. Ciò detto, la prima delle due censure non è fondata.

8.1.1.1. Nessuna nullità "assoluta" inficia, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio (e di riflesso, quindi, la sentenza impugnata).

Invero, tale vizio, ipotizzabile per violazione del principio della domanda e di quello dispositivo, ricorre (secondo quanto affermato da Cass. Sez. Un., sent. 1° febbraio 2022, n. 3086, Rv. 663786-06) esclusivamente nel caso in cui il consulente proceda all'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento, rispettivamente, della domanda proposta o delle eccezioni sollevate, salvo in quest'ultimo caso – ovvero quello delle eccezioni – che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio. In relazione ad essi, per vero, il consulente mutua dal giudice – il cui "generale potere" di "rilevare le eccezioni in senso lato si traduce nella rilevazione anche dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa ove questi, sebbene non precedentemente allegati dalla parte, emergano tuttavia dagli atti di causa" – analoga potestà, che gli deriva della sua funzione di organo ausiliario, e ciò perché mai potrebbe "opporsi al giudice che i fatti in parola siano venuti a sua conoscenza non *motu proprio*, ma attraverso le indagini commissionate al CTU, che lui stesso avrebbe potuto compiere se non avesse avuto la necessità di servirsi di un esperto"; sicché "è immune da vizi la decisione che, recependo le risultanze peritali, ne faccia propri e ne valorizzi anche quei profili di essa che evidenzino fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa che, ancorché non dedotti dalla parte, siano stati accertati dal consulente nell'espletamento dell'incarico" (così, testualmente, Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, *cit.*, pag. 28). D'altra parte, e a maggior ragione, si osserva sempre nel citato arresto delle Sezioni Unite, i limiti relativi



all'apprezzamento "*motu proprio*" dei fatti principali, che siano posti a fondamento di domanda ed eccezioni (e sempre con salvezza, per queste ultime, dei fatti rilevabili "*ex officio*") non valgono per "i fatti secondari", ovvero quelli "privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali", sicché, in relazione ad essi, il consulente risulta "legittimato ad acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti demandatigli dal giudice", purché, però, "si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (cfr., nuovamente, Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, *cit.*, pag. 29). Su tali basi, dunque, le Sezioni Unite reputano che "il consulente possa estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza *aliunde*, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque", compresi persino quei fatti che, "pur non costituendo oggetto di espressa indicazione", risultino "in qualche modo già ricompresi nelle allegazioni delle parti" (ancora una volta Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, *cit.*, sempre pag. 29).

Tuttavia, per venire al punto che maggiormente interessa, perché evocato dal motivo di ricorso, poiché "sovente la conoscenza che il consulente matura in ordine ai fatti rilevabili officiosamente, ai fatti accessori, ai fatti pubblicamente accessibili e ai fatti impliciti nell'oggetto della domanda" – rammentano le Sezioni Unite – "avviene per il tramite di fonti documentali non oggetto di produzione a cura delle parti", si pone il problema del coordinamento del potere del consulente con il regime delle



preclusioni istruttorie; problema, tuttavia, risolvibile constatando come “i poteri di cui il consulente tecnico dispone nel dare esecuzione all’incarico promanino direttamente dal giudice che lo ha nominato e siano perciò esercitabili – segnatamente sotto il profilo istruttorio che è quello che qui rileva – negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal giudice”, sicché deve concludersi come al consulente tecnico, al pari del giudice, “non si applichino le preclusioni processuali ordinariamente vigenti a carico delle parti” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pagg. 30-32).

Ciò, naturalmente, non significa che l’attività del consulente non incontri alcun limite, giacché il medesimo – proprio nella misura in cui “mutua” i propri poteri da quelli del giudice – “non potrà deflettere nell’attività che comporta l’accertamento dei fatti e la raccolta dei documenti significativi ai fini dell’espletamento del mandato peritale, la cui introduzione nel giudizio non è rituale opera di parte, dalla necessità che su di essi il confronto tra le parti si esplichino nel modo più idoneo a garantirne il diritto di difesa” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pag. 41). L’assenza di tale confronto (*id est*: di contraddittorio tra le parti) comporta, dunque, la nullità relativa della consulenza “rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso” (Cass. Sez. Un. sent. n. 3086 del 2022, cit., pag. 51).

8.1.1.2. Orbene, in applicazione di tali principi al caso di specie, deve concludersi che la sentenza impugnata risulta esente dai vizi processuali ipotizzati a suo carico.

Infatti, nella fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. (come rammenta, del resto, la stessa Corte partenopea), la sussistenza del caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso causale tra “res” ed evento dannoso, sebbene sia oggetto di un onere probatorio che grava sul custode, “soggiacendo, pertanto, alle relative



preclusioni istruttorie”, non costituisce “anche un’eccezione in senso stretto” (Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 2016, n. 13005, Rv. 640385-01); di conseguenza, tale fatto, così come poteva formare oggetto di rilievo officioso da parte del giudice, ben poteva essere accertato dal CTU, senza che se ne possa predicare l’estraneità all’indagine tecnica demandatagli. E ciò anche perché il quesito devoluto all’ausiliario includeva l’individuazione di “ulteriori concause” – rispetto alle condizioni in cui versava il sistema fognario del Comune convenuto – “preesistenti, concomitanti o sopravvenute, imputabili a fattori naturalistici esterni, a terzi o alla stessa proprietà attorea, che abbiano potuto eludere, aggravare o assorbire le cause eventualmente accertate” delle infiltrazioni; concause tra le quali, infatti, ben poteva farsi ritentare l’eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche.

D’altra parte, l’indagine del consulente ben poteva estendersi pure al fatto “accessorio” (rispetto a quello – non oggetto, appunto, di eccezione in senso stretto, bensì di rilievo officioso – costituito dal fortuito, “*sub specie*” di eccezionalità delle precipitazioni atmosferiche) rappresentato dal “dato pluviometrico relativo all’evento del 1° ottobre 2018”, all’uopo potendo l’ausiliario utilizzare anche “fonti documentali non oggetto di produzione a cura delle parti”, purché, sulle stesse, fosse assicurato il contraddittorio delle parti.

Orbene, la sentenza impugnata dà atto espressamente che in relazione a tale dato pluviometrico ebbe a svolgersi “il contraddittorio tra le parti”, essendo stato “assicurato ad entrambe – in particolare all’attrice, [REDACTED] – la possibilità di interloquire e controdedurre in relazione ad esso”. Sicché la censura che intendesse mettere in discussione tale affermazione, presupporrebbe la dimostrazione che l’eccezione di nullità sia stata, a tempo debito, tempestivamente formulata, nella prima udienza o difesa successiva alla stessa, trattandosi di



nullità solo relativa; e ciò perché il presente caso esula, per le ragioni sopra illustrate, dal solo che potrebbe comportare la nullità assoluta della consulenza: ovvero l'accertamento d'ufficio di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o (come, in ipotesi, nella vicenda che occupa) delle eccezioni.

Tuttavia, avuto riguardo alle note per l'udienza a trattazione scritta del 28 febbraio 2022, richiamate dalla ricorrente a pag. 7 del proprio atto d'impugnazione (del cui contenuto questa Corte è abilitata a prendere visione, per la natura di "*error in procedendo*" del vizio denunciato con la prima delle due censure in cui si articola il presente motivo di ricorso), emerge che l'allora attrice ebbe solo a dolersi del merito della consulenza, senza formulare alcuna eccezione di nullità.

La nullità relativa non lamentata in quella sede, pertanto, non può trovare utile seguito in questa sede: e la censura è infondata.

8.1.2. Merita, viceversa, accoglimento, per quanto di ragione, la seconda delle censure in cui si articola sempre il primo di ricorso.

Si è visto, infatti, come la ricorrente – oltre alla denuncia di una supposta nullità della consulenza per violazione delle norme procedurali sopra meglio indicate (e che avrebbe anche l'effetto di tradursi in una violazione dell'art. 2697 cod. civ., atteso che la dimostrazione del caso fortuito sarebbe avvenuta "dispensando" la parte convenuta in giudizio dall'onere di provare tale circostanza) – lamenti pure una violazione dell'art. 2051 cod. civ.

Tale ultima doglianza è fondata, dovendo ribadirsi che "l'accertamento del «fortuito» rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di



localizzazione della *res* oggetto di custodia” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 10 febbraio 2018, n. 2482, Rv. 647936-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 22 novembre 2019, n. 30521, Rv. 655971-03; Cass. Sez. 3, ord. 11 febbraio 2022, n. 4588, Rv. 663781-01; Cass. Sez. 3, sent. 31 maggio 2025, n. 14677, Rv. 674984-01).

Nel caso che occupa, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo ad un dato che non si comprende neppure se (o in quale misura) riguardi specificamente il Comune di Giugliano in Campania, dal momento che essa fa riferimento ai “dati pluviometrici del 1.1.2018 del limitrofo Comune di [REDACTED] dati, peraltro, attinti da una fonte di rilevazione (un non meglio precisato sito *internet* denominato “Campania online”) della quale s’ignora se rientri tra quelle gestite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare – aventi nel Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aerospaziale (CNMCA), a Pratica di Mare, il suo polo centrale per previsioni e dati – o da altri enti chiave del settore e a vario titolo qualificabili come pubblici, quali quelli che includono il Comando Operazioni Aeree (COAMet), i centri di montagna (CAMM) e le c.d. “ARPA” regionali.

La necessità, del resto, che i dati pluviometrici non solo si riferiscano, in via specifica e diretta, al luogo ove risulti collocata la “*res*” oggetto di custodia (nella specie, il tratto del collettore fognario municipale sito nella via [REDACTED] del Comune di Giugliano in Campania: e non esclusa la possibilità di fare riferimento a dati di zone limitrofe, purché si motivi in modo espresso sulla plausibile estensibilità a quella per cui è causa), ma che siano anche acquisiti da fonti di rilevazione pienamente attendibili, è conclusione che s’impone, nuovamente, alla luce della giurisprudenza di questa Corte.

Infatti, se è vero che, in presenza di eventi atmosferici eccezionali, neppure l’avvenuta dichiarazione dello stato di



emergenza da parte delle autorità pubbliche all'uopo specificamente preposte – secondo la disciplina un tempo prevista dall'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e oggi dettata dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" – fa presumere la sussistenza del caso fortuito (cfr. Cass. Sez. 3, ord. n. 2482 del 2018, *cit.*; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 31 maggio 2019, n. 14861, Rv. 654206-01), deve, a maggior ragione, ritenersi che la ricorrenza dello stesso, quale fattore esonerativo dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ., possa essere affermata solo quando i dati pluviometrici rivelatrici del carattere eccezionale delle precipitazioni siano attinti da fonti certe e qualificate, per tali intendendo quelle affidabili, la cui attendibilità possa desumersi dalla natura istituzionale del soggetto rilevatore o da altre circostanze, analiticamente indicate.

La censura di violazione dell'art. 2051 cod. civ. è, pertanto, fondata.

8.2. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito dall'accoglimento, per quanto di ragione, del primo.

9. In conclusione, va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, in applicazione del seguente principio di diritto:

*"le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi sulla base dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti «dati pluviometrici») di lungo periodo, riferiti al contesto specifico*



*di localizzazione della «res» oggetto di custodia e da attingersi da fonti certe e qualificate”.*

**P. Q. M.**

La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, dichiarando il secondo assorbito il secondo, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16 ottobre 2025.

Il Presidente  
Franco DE STEFANO

